Conto corrente con la Posta — **Anno 77° — Numero 6**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 9 gennaio 1936 - Anno XIV** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del prof. dott. Felice Guarneri a Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute.

Con R. decreto 2 gennaio 1936-XIV, in base al R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, riguardante l'istituzione, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, è stato nominato Sottosegretario di Stato il prof. dott. Felice Guarneri.

(56)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2219.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1841, che stabilisce nuovi termini per l'applicazione delle norme di favore emanate con il R. decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1255, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2204.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2220.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 641, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221.

Approvazione delle norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 42, concernente l'istituzione dell'Alto commissario per le colonie dell'Africa Orientale italiana, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 782;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, relativo alla costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvate le annesse norme riguardanti il personale dell'aeronautica dell'Africa Orientale, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 54. — MANCINI.

Norme riguardanti il personale dell'Aeronautica dell'Africa Orientale.

TITOLO I. — DEL PERSONALE MILITARE.

CAPO I. — *Assegnazione del personale al Comando di aeronautica dell'A. O.*

Art. 1. — Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa specializzati della Regia aeronautica sono normalmente trasferiti al Comando di aeronautica dell'A. O. in seguito a domanda diretta al Ministero dell'aeronautica; potranno eccezionalmente esservi trasferiti di autorità qualora non siano in corso domande di personale avente i requisiti necessari per tale assegnazione.

Gli ammogliati che chiedono di essere trasferiti al Comando di aeronautica dell'A. O. debbono indicare nella domanda se desiderino di condurre seco la famiglia e dichiarare che si impegnano a non condurla in A. O. qualora ciò non fosse consentito. E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica, sentito l'Alto commissario dell'A. O. di accogliere tali domande in relazione alle speciali condizioni di vita nella colonia, alle funzioni ed alla sede di servizio dei militari.

Non possono di massima, essere destinati al Comando di aeronautica dell'A. O. i militari rimpatriati dalle colonie, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nei reparti aeronautici metropolitani, nè quelli che, presumibilmente, vengono raggiunti dai limiti di età prima del compimento della ferma di cui al successivo art. 5.

Art. 2.— Possono aspirare ad essere richiamati in servizio nella Regia aeronautica e trasferiti al Comando di aeronautica dell'A. O. e sotto l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, in esso compresi gli ufficiali in congedo speciale di grado inferiore a colonnello, anche gli ufficiali delle categorie in congedo, purchè alla visita medico-legale risultino pienamente idonei al servizio militare in colonia e siano riconosciuti dal Ministero dell'aeronautica in possesso dei necessari requisiti professionali.

I richiami e i trasferimenti degli ufficiali delle categorie in congedo possono essere ammessi per determinazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 3. — L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nei reparti dell'aeronautica dell'A. O. è comprovata mediante apposita visita medica cui deve essere sottoposto il richiedente all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero dell'aeronautica partecipa all'ente, cui è in forza il militare, la determinazione relativa al trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che l'ente corrisponda l'indennità di equipaggiamento, di cui al successivo articolo 15, il militare è sottoposto ad un'altra visita presso l'istituto medico-legale competente non prima di un mese dall'imbarco.

Ai militari in servizio permanente effettivo o richiamati in servizio, trasferiti ai reparti dell'Aeronautica dell'A. O., è concessa, salvo il caso d'urgenza, una licenza pre-coloniale di giorni 20 se ufficiali o marescialli, di giorni 10 se di grado inferiore, al termine della quale devono presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento al Comando di aeronautica dell'A. O. decide insindacabilmente il Ministero dell'aeronautica.

Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Art. 4. — Il trasferimento del militare ha luogo dalla data d'imbarco per l'A. O.

Dalla data del trasferimento ha inizio la decorrenza della ferma coloniale.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo di cui all'art. 2, residenti nell'A. O., la decorrenza della ferma coloniale coincide con la data del richiamo in servizio temporaneo.

Al trasferimento ed alla cessazione dell'appartenenza al Comando dell'aeronautica dell'A. O. provvede, con sue determinazioni inserite sugli atti ufficiali, il Ministero dell'aeronautica.

In occasione di rimpatrio definitivo, per qualsiasi motivo, il militare cessa di appartenere all'Aeronautica dell'A. O. dal giorno successivo al suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale; dal giorno successivo allo scadere della licenza, nel caso contrario.

Quando la maggiore permanenza in A. O. è motivata da necessità relative a cessione di consegne, essa non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in colonia del militare subentrante.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa d'autorità o a domanda, cessa di appartenere al Comando di aeronautica dell'A. O. dalla data di collocamento in tale posizione.

Art. 5. — I militari destinati ai reparti dell'Aeronautica dell'A. O., sia a domanda, sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di due anni. Al compimento della ferma, in seguito a domanda degli interessati, possono essere concesse dal Ministero dell'aeronautica rafferme annuali coloniali sino al compimento del 6° anno di permanenza in A. O.

Dopo tale termine massimo non sono concesse ulteriori rafferme.

Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero dell'aeronautica un'ulteriore permanenza in A. O., di durata sempre inferiore ad un anno.

È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di rescindere la ferma, o di non concedere la rafferma, al personale che, per esigenze di servizio, ritenga debba essere rimpatriato definitivamente.

Il personale che durante la ferma o la rafferma risulti esuberante negli organici per l'Aeronautica dell'A. O. per promozione o per riduzione negli organici stessi, è rimpatriato.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra, o di pericolo pubblico, o di importanti operazioni in corso, o di speciale situazione politico-militare, i militari potranno essere trattenuti senza vincolo di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

CAPO II. — *Assegnazione di graduati e militari di truppa per i servizi di governo - Arruolamenti.*

Art. 6. — I graduati e militari di truppa occorrenti per i servizi di governo e di manovra nei reparti del Comando di aeronautica dell'A. O. sono tratti:

1° da militari in servizio di leva nella Regia aeronautica;

2° dai militari della forza in congedo della Regia aeronautica;

3° dai militari in congedo del Regio esercito, con preferenza per coloro che abbiano già prestato servizio nella Regia aeronautica.

La destinazione in colonia, o l'eventuale riassunzione in servizio per la destinazione stessa, è effettuata esclusivamente in seguito a domanda degli interessati, i quali non debbono aver superato il 32° anno di età e debbono obbligarsi a prestar servizio alle dipendenze del Comando di aeronautica dell'A. O. per due anni.

Art. 7. — Le domande degli aspiranti alla destinazione presso il Comando di aeronautica dell'A. O. debbono essere presentate al Comando del centro di reclutamento e mobilitazione che sarà designato dal Ministero dell'aeronautica.

Alle domande dovrà essere allegato l'estratto dell'atto di nascita, lo stato di famiglia, il certificato generale del casellario giudiziale ed il foglio matricolare.

Il Comando del centro, ricevute le domande, assumerà informazioni sulla condotta morale e politica degli aspiranti, e, ove del caso, richiederà al competente distretto militare il nulla osta per l'eventuale arruolamento.

Dopodichè prenderà nota delle domande in apposito registro che saranno accolte secondo la data di presentazione, nel numero che, di volta in volta, sarà stabilito dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 8. — Per tutti i militari destinati nell'A. O. la decorrenza dell'obbligo del servizio coloniale ha inizio dalla data d'imbarco nel porto designato in Italia.

Per quelli residenti nell'A. O. dal giorno del richiamo.

Art. 9. — Il servizio prestato alle dipendenze del Comando di aeronautica dell'A. O. è equiparato, per tutti gli effetti, a quello prestato nella Regia aeronautica ed è oggetto di variazione sui documenti personali.

All'atto dell'invio in congedo i militari stessi passano a far parte della forza in congedo della Regia aeronautica o del Regio esercito secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10. — I militari di cui al presente capo, al termine della ferma biennale iniziale possono essere ammessi a contrarre successive rafferme coloniali annuali, entro i limiti di età e di servizio previsti per i pari grado della Regia aeronautica metropolitana.

Le rafferme coloniali sono concesse dal Ministero dell'aeronautica su proposta del comandante di aeronautica dell'A. O.

Le permanenza continuativa al Comando di aeronautica dell'A. O. non può però superare gli otto anni.

Soltanto in casi eccezionali e giustificati da speciali capacità o da particolari contingenze di servizio, da valutarsi, volta per volta, dal Ministero dell'aeronautica, possono essere autorizzate proroghe al suddetto termine massimo di otto anni.

Art. 11. — I militari di cui ai precedenti articoli non possono conseguire avanzamento oltre il grado di primo aviere.

Tuttavia, qualora si trovino in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, potranno essere riammessi in servizio di carriera nella Regia aeronautica e seguire le sorti dei pari grado.

La percentuale dei graduati sul totale della truppa esistente non potrà superare quella del 6 % per i primi avieri ed il 10 % per gli avieri scelti.

CAPO III. — *Trattamento economico.*

Art. 12. — Il personale in servizio presso il Comando di aeronautica dell'A. O. ha diritto:

a) a tutti gli assegni ed indennità ai quali abbia eventualmente diritto in Italia, restando per altro esclusi gli assegni corrisposti nel Regno per titoli che danno luogo a concessioni o competenze in colonia, ed i compensi relativi ad incarichi e posizioni speciali non più effettivamente esercitati con la destinazione in colonia;

b) ad una indennità coloniale pari:

1° allo stipendio, per gli ufficiali ed i marescialli destinati in Eritrea;

2° allo stipendio aumentato di un quarto, per gli ufficiali e marescialli destinati in Somalia;

3° al soprassoldo giornaliero, per i sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa nella misura seguente:

	in Eritrea	in Somalia
Sergenti maggiori	L. 7 —	L. 8,75
Sergenti	» 7 —	» 8,75
Primi avieri	» 5 —	» 6,25
Avieri scelti	» 4,50	» 5,75
Avieri	» 4 —	» 5 —

c) alle indennità eventuali che possono loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali che ricevono la razione viveri in natura o in contanti dall'Amministrazione aeronautica, è ridotta alla metà.

Pure alla metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscano i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri e l'indennità speciale ai militari di truppa ammogliati, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta di famiglia e all'indennità speciale suddetta.

Art. 13. — Ai graduati e militari di truppa di cui all'art. 6 durante la ferma iniziale coloniale è corrisposta la paga giornaliera di:

L. 2,25 ai primi avieri
L. 2 — agli avieri scelti;
L. 1,75 agli avieri.

Durante le successive rafferme coloniali è corrisposta la paga giornaliera di:

L. 2,75 ai primi avieri;
L. 2,50 agli avieri scelti;
L. 2,25 agli avieri.

Le paghe giornaliere di cui al presente articolo sono corrisposte qualora tale trattamento risulti più favorevole di quello che i militari stessi avrebbero goduto in caso di richiami in reparti metropolitani.

Art. 14. — L'indennità coloniale di cui al predetto art. 12 decorre dal giorno dello sbarco in A. O. mentre il soprassoldo giornaliero coloniale e la paga giornaliera, diversa da quella del Regno, decorrono dalla data di imbarco. Le altre eventuali indennità sono dovute, invece, in base alle disposizioni che ne regolano la concessione.

Tanto l'indennità coloniale quanto il soprassoldo giornaliero coloniale saranno corrisposti fino alla data sotto la quale il militare cessa di appartenere al Comando di aeronautica dell'A. O.; e cioè dalla data di sbarco nel Regno, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data di congedamento per i militari che cessano di appartenere al Comando di aeronautica dell'A. O. per ultimati obblighi di servizio.

Inoltre l'indennità coloniale ed il soprassoldo giornaliero coloniale non sono dovuti durante le licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti dal servizio in colonia.

Art. 15. — Agli ufficiali e sottufficiali trasferiti nei reparti del Comando di aeronautica dell'A. O., spetta un'indennità di equipaggiamento coloniale, pagabile una volta tanto nella seguente misura:

a) L. 4.000 ai generali di squadra;
b) L. 3.500 ai generali di divisione ed ai generali di brigata qualora quest'ultimi siano incaricati delle funzioni di comandanti di Aeronautica dell'A. O.;
c) L. 2.500 ai generali di brigata ed ai colonnelli;
d) L. 2.000 ai tenenti colonnelli e maggiori;
e) L. 1.500 agli ufficiali inferiori;
f) L. 800 ai marescialli, ai sergenti maggiori e sergenti.

L'indennità di equipaggiamento è pagabile dall'ente al quale è effettivo il militare, dopo la dichiarazione di idoneità al servizio in colonia rilasciata dall'istituto medico-legale ai sensi del precedente art. 2.

Il militare che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Deve restituirne metà se rimpatria in seguito a domanda di rescissione di ferma accordata per motivi non inerenti al servizio o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio alle dipendenze del Comando di aeronautica dell'A. O.

L'indennità di equipaggiamento è restituita per intero dal militare che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

Non spetta l'indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento al Comando di aeronautica dell'A. O. da un'altra colonia.

I militari promossi che continuano a prestar servizio alle dipendenze del Comando di aeronautica dell'A. O. hanno diritto alla differenza della indennità di equipaggiamento fra quella nel grado nuovo e quella già percepita.

L'indennità di L. 800 di cui al 1° paragrafo, lettera *f*), del presente articolo, compete anche ai sergenti che conseguono la promozione a tale grado mentre si trovino a prestar servizio nei reparti del Comando di aeronautica dell'A. O., fermo restando per essi il diritto all'indennità di L. 500, di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, da corrispondersi all'atto del rimpatrio.

Art. 16. — Ai militari dipendenti dal Comando di aeronautica dell'A. O. sono dovute, eventualmente, le seguenti indennità:

a) indennità di residenza disagiata;
b) indennità per spese di rappresentanza;
c) indennità per la conoscenza delle lingue locali;
d) indennità di missione;
e) indennità per risarcimenti dei bagagli perduti;
f) indennità di operazioni;
g) indennità di spostamento;
h) indennità di campo.

Art. 17. — Le località di disagiata residenza, nonchè la misura delle relative indennità sono stabilite con suo decreto dall'Alto commissario dell'A. O. per l'Eritrea e dal Governatore della Somalia per quest'ultima colonia, osservate le modalità e le misure prescritte dal decreto interministeriale 3 giugno 1924, emesso in virtù dell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

La misura di tale indennità non potrà in ogni caso essere superiore a L. 5000 annue per gli ufficiali; L. 3500 annue per i marescialli; L. 3000 annue per i sergenti maggiori e sergenti; L. 2500 annue per i graduati ed i militari di truppa. Però per i sottufficiali e per i graduati di truppa destinati in Eritrea la misura di tale indennità non potrà superare L. 1500 per i marescialli, L. 800 per i

sergenti maggiori e sergenti e L. 365 per i graduati e militari di truppa.

L'indennità di disagiata residenza è corrisposta dal giorno stabilito dal decreto di concessione con le seguenti modalità:

a) il militare che da una località disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di spostamento o di operazioni, in un'altra località sia, o non, disagiata, conserva per i soli primi dieci giorni la indennità di residenza disagiata goduta nell'ordinaria residenza;

b) il militare che senza diritto all'indennità di missione o di spostamento o di operazioni si reca da una località disagiata in altra località, sia, o non, disagiata, conserva per i soli primi dieci giorni l'indennità di residenza disagiata dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) il militare che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di spostamento o di operazioni, in altra località disagiata, non acquista diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto all'indennità di missione o a quella di spostamento, o a quella di operazioni;

d) il militare che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di spostamento o di operazioni, in località disagiata, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 18. — L'indennità per spese di rappresentanza, in misura non superiore a L. 6000 annue, spetta agli ufficiali che per la speciale natura del loro ufficio abbiano obblighi riconosciuti di rappresentanza del governo coloniale, tenuto presente, per la misura, quanto dispone al riguardo il decreto interministeriale 3 giugno 1924.

Le norme per l'assegnazione della predetta indennità saranno stabilite con decreto del Ministero dell'aeronautica, su proposta dell'Alto commissario dell'A. O. per l'Eritrea o del Governatore per la Somalia.

Art. 19. — L'indennità di rappresentanza dovuta al comandante d' aeronautica dell'A. O. è fissata di volta in volta, ed a seconda delle circostanze, con decreto del Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

Tale indennità di rappresentanza di cui sopra, è conservata nella stessa misura anche durante la temporanea assenza del comandante dell'A. O.

Art. 20. — Agli ufficiali che diano prova di conoscenza di una delle lingue locali della colonia in cui prestano servizio, in modo da poterla correntemente parlare, sarà concessa, con determinazione dell'Alto commissario, un'indennità annua di L. 1000 che è elevata a L. 2000 nel caso di piena conoscenza, parlata e scritta, della lingua stessa.

Ai sottufficiali e militari di truppa può, invece, essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 o di L. 800 con le norme di cui sopra.

Detta indennità od assegno saranno ridotti della metà per i militari nati, o stabilmente residenti in colonia.

Art. 21. — Agli ufficiali ed ai sottufficiali che perdono il bagaglio per eventi di guerra o per circostanze di servizio comandato spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento loro spettante.

Tale limite si intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito all'abbandono di presidio nel quale l'ufficiale o il sottufficiale che ha subìto il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 22. — Ai militari facenti parte di reparti o di equipaggi impiegati in operazioni di guerra od in operazioni militari di grande polizia coloniale, è dovuta una indennità giornaliera di operazioni nella misura seguente:

Ufficiali generali	L. 50
Colonnelli	» 40
Tenenti colonnelli e maggiori . .	» 34
Capitani	» 30
Tenenti e sottotenenti	» 25
Marescialli	» 16
Sergenti maggiori e sergenti . .	» 4
Militari di truppa	» 1

È però in facoltà del Ministro per l'aeronautica, su proposta dell'Alto commissario per l'A. O., di ridurre tale indennità fino alla metà in relazione al carattere dell'operazione di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà con le quali può essere fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, il Ministro per l'aeronautica, su proposta dell'Alto commissario per l'A. O. può disporre che, oltre l'indennità di cui sopra, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione viveri stabilita per la truppa nazionale.

L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata per coloro che già ne sono provvisti e con le norme di cui all'art. 17 del presente decreto.

L'indennità di operazioni tiene luogo della indennità di spostamento.

Art. 23. — Per le modalità circa la corresponsione della indennità di missione, di spostamento e di campo si applicano le norme vigenti in Italia.

Per la misura dell'indennità di missione si osserveranno le norme dell'art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, modificato dal R. decreto 27 luglio 1924, n. 1794.

Art. 24. — Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui alle disposizioni vigenti è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in A. O. dalla sede permanente di servizio in Italia alla sede di servizio in A. O.;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in A. O. alla sede di servizio in Italia, e per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo, sino al Comune eletto per domicilio.

All'ufficiale trasferito in A. O. è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio a carico dell'Amministrazione, egli però ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto in A. O. di altre masserizie nel quantitativo massimo di 20 quintali nonchè, se il trasferimento è stato disposto di autorità, e l'ufficiale abbia famiglia, anche al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del proprio mobilio, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, nel limite massimo di 20 quintali, ovvero al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite all'indicato limite di peso dei mobili, entro l'importo massimo di L. 80 mensili.

L'ufficiale destinato in A. O. che lascia la famiglia in Italia — abbia, o non, ottenuto l'autorizzazione di farsi seguire da essa — ha diritto alla tabella di tramutamento — con le eccezioni e limitazioni stabilite dal precedente capoverso per quanto riguarda il mobilio — dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora nella medesima. L'ufficiale che avendo fruito di tale trattamento, si fa poi raggiungere in A. O. dalla famiglia, essendo autorizzato e sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza fra la nuova tabella di tramutamento e la precedente, esclusi da questa i rimborsi di spese relative ai mobili, se trasportati — sempre secondo le norme di cui sopra — nella località prescelta nel Regno.

All'atto del rimpatrio definitivo è dovuto all'ufficiale il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto del bagaglio e delle masserizie, nel limite di peso indicato, dalla sede di servizio in A. O. a quella di destinazione nel Regno, o, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto.

Ove però all'atto del rimpatrio l'ufficiale non abbia ancora ricevuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, tale rimborso sarà dovuto pel trasporto dalla sede di servizio in A. O. al Comune ove ha dichiarato di fruire della licenza e da questa alla nuova sede di servizio, seguendo la via più breve. L'ufficiale con famiglia poi trasferito in A. O. d'autorità ha anche diritto, all'atto del rimpatrio, al rimborso delle spese di trasporto del mobilio dal luogo in cui fu lasciato nel Regno alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto per coloro che cessano dal servizio.

L'ufficiale che, in A. O., ha diritto all'alloggio gratuito con mobilio, anche se trasferito a domanda, può trasportare, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, a carico dell'Amministrazione, il proprio mobilio — nel limite di 20 quintali — nonchè le masserizie per la differenza fra il peso di altri 20 quintali e quello portato in A. O. All'atto del rimpatrio, ha diritto al rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle masserizie dalla sede prescelta nel Regno a quella di servizio o, al domicilio eletto, in caso di cessazione dal servizio.

Il periodo di tempo di due anni entro il quale, giusta le norme vigenti nel Regno possono essere compiuti i trasporti delle famiglie, delle masserizie e — nei casi in cui sono consentiti fra località del Regno — quelli del mobilio, decorre dalla data in cui è stata partecipata all'ufficiale l'autorizzazione di condurre la famiglia in A. O.

Il trattamento di cui al presente articolo è esteso, in quanto applicabile all'ufficiale e rispettive persone di famiglia, sempre che siano state autorizzate a seguire od a raggiungere il capo di famiglia, nel caso in cui egli sia trasferito in A. O. da altra colonia, o che sia trasferito da una colonia all'altra dell'A. O. in continuazione di ferma o di rafferma. Tale trasferimento va considerato sempre come avvenuto d'autorità, ma per quanto riguarda il viaggio di rimpatrio deve tenersi conto, agli effetti del trattamento, se l'interessato fu destinato d'autorità o a domanda nella colonia di provenienza.

Nei viaggi per recarsi in licenza ordinaria coloniale l'ufficiale ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in A. O. al porto di sbarco nel Regno e viceversa, e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in A. O., tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta si intende concessa ai soli effetti amministrativi.

L'ufficiale che rientra in A. O. dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia, riferite alla distanza tra i due porti ed alla classe spettantegli ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta quando si consente all'ufficiale il frazionamento della licenza ordinaria.

Nei casi di concessione di licenza straordinaria per motivi di privato interesse o di malattia non dipendente da causa di servizio, il viaggio è a carico dell'ufficiale. È tutto a carico dell'Amministrazione quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio in A. O.

Nelle licenze straordinarie si applicano, per quanto riguarda gli assegni e le indennità di carattere generale e personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 12, le norme vigenti nel Regno.

L'indennità coloniale e le altre indennità dovute per servizio in A O. tranne quelle per le quali sia diversamente stabilito, cessano dalla data d'imbarco nelle licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per malattia non dipendente da causa di servizio e sono conservate, invece, all'ufficiale, per tutta la durata delle licenze straordinarie per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

Per i marescialli si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Agli altri sottufficiali e militari di truppa ammogliati è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio in A. O. a carico dell'Amministrazione. Essi però hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto in A. O. di altre masserizie nel quantitativo massimo di 12 quintali, nonchè, se il trasferimento è stato disposto d'autorità, anche al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del proprio mobilio dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, nel limite massimo di 13 quintali, ovvero al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite all'indicato limite di peso dei mobili entro l'importo massimo di L. 50 mensili.

Art. 25. — Ai militari di truppa di cui al capo 2° delle presenti norme che assumono la ferma biennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento nella misura seguente:

L. 1300 ai volonatri provenienti dai militari metropolitani sotto le armi nel Regno e nelle colonie e dai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

L. 1000 ai volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minore periodo;

L. 500 ai militari sotto le armi od in congedo che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare senza prendere parte a campagne di guerra;

L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione per i reparti di aeronautica dell'A. O.

Coloro che avendo cessato di far parte dei reparti di aeronautica dell'A. O. vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale biennale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale biennale, o avessero completato successiva rafferma coloniale, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio con gli obblighi di due anni — come ammessi alla prima o alle successive rafferme coloniali.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma biennale coloniale contratti antecedentemente alla riammissione, viene computato, sulla nuova ferma biennale assunta, il tempo necessario per tale completamento. Per il rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori a 15 giorni.

Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato nei reparti di aeronautica dell'A. O. una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a 15 giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato in proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma, detratti però i dodicesimi di esso, già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo.

La frazione di un anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'altra.

Nel caso di ricollocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma del precedente articolo, nessuna quota di premio di rafferma coloniale è dovuta per la frazione, già compiuta, della ferma stessa.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale sono i seguenti:

L. 600 al compimento del 1°, 2° e 3° anno di rafferma coloniale;
L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma coloniale;
L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma coloniale e dei successivi.

Tale premio è aumentato di L. 25 per i primi avieri ed avieri scelti.

Il raffermato, che per riforma, per ragioni di servizio o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse) cessa di far parte dei reparti di aeronautica dell'A. O. prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella ferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nei reparti di aeronautica dell'A. O. superiore a 15 giorni.

CAPO IV. — *Licenze.*

Art. 26. — La licenza ordinaria coloniale è biennale di giorni 130 per gli ufficiali, di giorni 90 per i marescialli e di giorni 60 per i sergenti maggiori, per i sergenti e militari di truppa.

E' concessa al termine del 2° anno di permanenza in A. O.; quando lo richiedono esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere del periodo suddetto.

Per il computo del biennio di ferma vale la data di imbarco per l'A. O.

La licenza ha inizio dal giorno successivo a quello dello sbarco nel Regno ed è computata sulla ferma o sulla rafferma coloniale.

Al militare che non può recarsi in licenza allo scadere del biennio per motivi di servizio, che debbono risultare da determinazione del comandante di aeronautica dell'A. O., o di ente da lui delegato, può essere concessa la licenza entro l'anno seguente, e non oltre, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il nuovo biennio iniziato.

In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà del militare, prima del compimento del biennio, può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato in colonia. Non compete però alcun frazionamento di licenza coloniale per un periodo di permanenza inferiore ad un anno.

Non compete licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio d'autorità per motivi disciplinari.

All'atto del rimpatrio per ultimata rafferma, può essere concessa l'aliquota di licenza per il servizio prestato in più del biennio; tale aliquota è cumulabile con la licenza biennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante di aeronautica dell'A. O. o di ente da lui delegato.

Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio il militare è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi.

L'ufficiale o il maresciallo che si rechi in licenza ordinaria ha diritto per sè e per le persone di famiglia al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in A. O. al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale o il maresciallo fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio il porto di sbarco è quello di Napoli.

L'ufficiale o il maresciallo che rientra in A. O. dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio in mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso però egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Per i sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa inviati in licenza ordinaria è a carico dell'Amministrazione il viaggio dalla residenza in A. O. al Comune designato nel Regno per fruire della licenza e viceversa.

Durante la licenza ordinaria i militari di ogni grado conserveranno gli assegni goduti in A. O. tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento, nel biennio, della licenza ordinaria. In tal caso le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per il biennio, ed i giorni di viaggio sono del pari calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

Pure per i detti motivi, può essere consentito di fruire della licenza ordinaria prima della scadenza del biennio.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa — sempre quando lo consentono le esigenze di servizio — in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

Ai militari di ogni grado, durante la licenza ordinaria non sono dovute la razione viveri e le indennità per servizi e posizioni speciali.

Art. 27. — Ai militari che hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire di tale licenza, può essere concessa quella straordinaria per gravi motivi debitamente provati e compatibilmente con le esigenze del servizio. Essa non potrà eccedere la durata di un mese; però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio debitamente accertate, la licenza straordinaria potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in A. O., non viene computata agli effetti degli obblighi di servizio coloniale. Pertanto il militare che abbia fruito della licenza straordinaria per ragioni non dipendenti dal servizio coloniale, dovrà prolungare la ferma o la rafferma di tanti giorni, per quanti ne ha trascorsi in licenza straordinaria. Parimenti, il tempo trascorso nella licenza stessa, sempre per motivi estranei al servizio coloniale, non è considerato utile ai fini della determinazione del periodo necessario per aver titolo alla licenza ordinaria coloniale.

Il militare al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto dal collegio medico-legale in condizioni di poter continuare il servizio nell'A. O., si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza, e, se proveniente dal congedo, viene ricollocato in tale posizione dalla data stessa.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio si applicano le norme, circa il porto di sbarco, nell'andata e nel ritorno, vigenti per la licenza ordinaria.

Nella durata della licenza straordinaria non è compreso il tempo occorrente per i viaggi di andata e di ritorno.

CAPO V. — *Disposizioni speciali.*

Art. 28. — I militari della Regia aeronautica, appartenenti alle Forze aeree della Libia, comandati temporaneamente con reparti organici in A. O. e quelli delle Forze aeree dell'Eritrea, comandati con reparti organici in Somalia, percepiscono, dal momento in cui s'imbarcano, l'indennità coloniale nella misura stabilita per la colonia di destinazione.

Quelli invece appartenenti alle Forze aeree della Somalia, comandati temporaneamente con reparti organici in Eritrea, nonchè quelli inviati nelle medesime condizioni dall'A. O. in Libia, continuano a percepire l'indennità coloniale nella misura stabilita per la colonia di appartenenza.

Conservano l'indennità per la conoscenza delle lingue locali della colonia d'appartenenza, e, ove non godano già di tale indennità, possono acquistare il diritto di percepire quella per la conoscenza delle lingue locali dell'A. O.

L'indennità di residenza disagiata è regolata con le norme vigenti in A. O.

Qualora gli ufficiali, per la loro speciale posizione di servizio in A. O., venissero ad avere diritto ad indennità di rappresentanza, questa è corrisposta con le norme vigenti in A. O. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella colonia di appartenenza.

Le licenze vengono concesse con le stesse norme vigenti nelle colonie di appartenenza. Per quelli provenienti dalla Libia la durata della licenza per il periodo trascorso in A. O. viene computata nella misura fissata per l'A. O.

È a carico dell'Amministrazione il viaggio di ritorno del militare che al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio in Libia, o, durante il corso di essa, raggiunga il reparto di temporanea destinazione nell'A. O. È invece a carico del Governo della Libia il viaggio di ritorno del militare che al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio in A. O., o, durante il corso di essa, raggiunga il reparto di temporanea destinazione in Libia.

Sono pure a carico dell'Amministrazione i viaggi di andata e ritorno, nonchè gli assegni di licenza, nel caso che il militare, partito dall'A. O., vi faccia ritorno allo scadere della licenza.

È a carico della colonia di appartenenza il viaggio di ritorno nel caso che il militare, al termine della concessione della licenza concessagli mentre prestava servizio nell'A. O., faccia ritorno alla propria colonia.

Art. 29. — L'Amministrazione aeronautica provvede al vitto ed al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei graduati e militari di truppa.

Ai sottufficiali è concessa la facoltà di prelevare a pagamento dai magazzini dell'aeronautica gli oggetti di corredo occorrenti.

Art. 30. — Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, dichiarati inabili al servizio militare per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, è dovuta, indipendentemente dall'eventuale pensione o da altre provvidenze a carico dello Stato, un'indennità di L. 1000 per una volta tanto.

Ai discendenti ed ascendenti, ed al coniuge superstite dei militari deceduti per lesioni o malattie di cui sopra, è dovuta un'indennità, per una volta tanto, di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 31. — Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che fanno parte di comandi, reparti e servizi organici, temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza delle colonie dell'A. O. in più dei comandi, reparti e servizi previsti per il Comando di aeronautica dell'A. O., per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio delle colonie, si considerano appartenenti ai comandi, reparti e servizi metropolitani, ma ai medesimi compete lo stesso trattamento economico stabilito per i pari grado trasferiti al Comando di aeronautica dell'A. O.

TITOLO II. — DEL PERSONALE CIVILE.

CAPO I.

Art. 32. — Agli impiegati di ruolo della Regia aeronautica destinati nelle colonie dell'Africa Orientale sono estese, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni:

gli articoli dall'1 al 9 compreso, dall'11 al 13 compreso, 15, 16, 19, 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e loro successive modificazioni.

In quelli dei suddetti articoli nei quali ricorre il termine « Governatore » tale termine si intende sostituito con « Alto commissario per l'Africa Orientale o Governatore della Somalia ».

Art. 33. — L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nelle colonie dell'Africa Orientale è comprovata mediante una visita medico-collegiale, cui dev'essere sottoposto l'impiegato prima della sua destinazione nelle colonie suddette.

Art. 34. — Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui al precitato articolo 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in colonia, dalla sede permanente in servizio in Italia alla sede di servizio in colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in colonia alla sede di servizio in Italia.

L'impiegato destinato nelle colonie dell'A. O. quando gli sia fatto divieto di condurre seco la famiglia, ha diritto alla tabella di tramutamento dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora della famiglia stessa. L'impiegato che, avendo fruito di tale trattamento, si fa poi raggiungere in colonia dalla famiglia, essendone autorizzato e sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza tra la prima e la seconda tabella di tramutamento sul percorso, però, dalla primitiva residenza di servizio nel Regno a quella nuova in colonia.

Nel trasferimento di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

L'impiegato che in colonia ha diritto all'alloggio con mobilia, può trasportare, a carico dell'Amministrazione, le proprie masserizie dalla sede di servizio ad un'altra prescelta nel Regno.

L'impiegato che all'atto del rimpatrio non ha ancora ricevuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto del bagaglio e delle masserizie dalla sede di servizio in colonia al Comune ove ha dichiarato di fruire la licenza e da questo alla nuova sede di servizio seguendo la via più breve.

Il periodo di tempo entro il quale, giusta le norme vigenti in Italia, possono essere compiuti i trasporti delle famiglie e del mobilio, decorre dalla data in cui è partecipata all'impiegato l'autorizzazione di condurre la famiglia in colonia.

Art. 35. — Per porto di sbarco, ai fini del rimborso delle spese di viaggio, si intende quello viciniore al luogo ove si effettua la licenza.

Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il posto di sbarco è quello di Napoli.

Art. 36. — In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'impiegato, prima del compimento del periodo di servizio prescritto, può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio coloniale prestato.

Non compete, però, alcun frazionamento di licenza coloniale per un periodo di permanenza inferiore ad un anno.

Non compete licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio di autorità per motivi disciplinari.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. — Al personale destinato nelle colonie dell'Africa Orientale sono applicabili, con decorrenza dal 1° febbraio 1935, le disposizioni delle presenti norme.

Art. 38. — Gli assegni, le indennità, i compensi ed i soprassoldi previsti dalle presenti norme sono soggetti alle ritenute erariali vigenti nel Regno ed alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 39. — A decorrere dal 1° luglio 1935 e fino al 30 giugno 1936, l'indennità coloniale spettante agli ufficiali è aumentata in misura di un quarto dello stipendio per l'Eritrea e di un terzo dello stipendio per la Somalia; mentre l'indennità coloniale spettante ai marescialli è pari allo stipendio, nella misura in vigore al 15 aprile 1934, aumentata di un quarto per l'Eritrea e di 7/12 per la Somalia e ridotto del 12 per cento a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 40. — A decorrere dal 1° agosto 1935 e fino al 30 giugno 1936 ai graduati e militari di truppa contemplati nelle presenti norme in luogo della paga e del soprassoldo giornaliero stabiliti rispettivamente dai precedenti articoli 12 e 13, sarà corrisposta, solo se più favorevole, e ferma restando la corresponsione delle altre indennità stabilite per le singole categorie di personale specializzato, una paga giornaliera coloniale nella seguente misura:

	In Eritrea	In Somalia
Primi avieri	L. 7 —	L. 8 —
Avieri scelti	» 6 —	» 7 —
Avieri	» 5 —	» 6 —

Art. 41. — Ai generali di brigata destinati nell'A. O. per contingenti ragioni di mobilitazione e sicurezza spetta — indipendentemente dalla carica rivestita — l'indennità di equipaggiamento coloniale in L. 3500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'aeronautica: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2222.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di economia agraria a convertire in titoli della Rendita 5 % quelli del Prestito redimibile 3,50 % di sua proprietà.

N. 2222. R. decreto 16 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, l'Istituto nazionale di economia agraria viene autorizzato a convertire in titoli della Rendita 5 % l'intero ammontare, o parte di esso, dei titoli del Prestito redimibile 3,50 %, costituenti il patrimonio attribuitogli con l'art. 1, lettera *a*) del R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, e a procurarsi le disponibilità liquide, occorrenti per l'operazione, mediante alienazione di una parte di questi ultimi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.
Conferma in carica del presidente del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge, concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio 218, col quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio tecnico di cui sopra, affidando le funzioni di presidente del Consiglio stesso per il triennio 1930-1932 all'on. ing. Edmondo Del Bufalo;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio 3, con il quale l'on. ing. Edmondo Del Bufalo venne confermato presidente del suddetto Consiglio per il triennio 1933-1935;

Ritenuto che, a termini dell'art. 14 dello statuto dell'Associazione devesi procedere alla nomina del presidente del Consiglio predetto per il triennio 1936-1938;

Decreta:

L'on. ing. Edmondo Del Bufalo è confermato presidente del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1938.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(15)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.
Nomina del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione nazionale anzidetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1935, registro n. 6 Corporazioni, foglio 14, col quale furono nominati i sindaci effettivi e supplenti della menzionata Associazione per l'anno 1935;

Ritenuto che devesi procedere alla nomina dei sindaci per l'anno 1936;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista degli industriali con lettera 24 ottobre 1935-XIII, n. 5391/28647;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, per l'anno 1936, i signori:

Limoncelli cav. uff. ing. Antonio, domiciliato a Napoli;
Sclopis cav. ing. Giuseppe, domiciliato a Torino;
Piazzoni comm. dott. Alessandro, capo divisione del Ministero delle corporazioni;

e sindaci supplenti i signori:

Fabris cav. dott. Giovanni, domiciliato a Roma;
Bellotti comm. dott. Antonio, consigliere del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

(14) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1935-XIV.
Entrata in vigore dal 1° febbraio 1936-XIV delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato G al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, e norme circa la obbligatorietà della tenuta dei registri per la contabilità dei biglietti degli spettacoli a carattere continuativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 4 dell'allegato *G*, al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, coi quali si è fatta riserva di stabilire l'entrata in vigore delle disposizioni di che agli articoli 2 e 3 del citato allegato *G*, al Regio decreto-legge medesimo, nonchè di dettare le modalità per la tenuta dei registri di cui al precitato articolo 2;

Decreta:

Art. 1. — Le disposizioni di che all'art. 2, allegato *G*, al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernenti l'obbligo, da parte delle imprese di spettacoli cinematografici e spettacoli a carattere continuativo, di essere fornite di due dotazioni di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati, nonchè quello della tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni di biglietti medesimi, entrano in vigore dal 1° febbraio 1936-XIV; e dalla stessa data entrano in vigore anche le disposizioni contenute nell'art. 3 dello stesso allegato *G* al precitato Regio decreto-legge.

Art. 2. — A decorrere dal 1° febbraio 1936-XIV, le imprese di spettacoli cinematografici e di spettacoli a carattere continuativo, per i quali, giusta l'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, vengono usati biglietti a madre e figlia progressivamente numerati, debbono essere fornite di due dotazioni soltanto (*A* e *B*) dei detti biglietti, da usarsi alternativamente, quando vengono variati i prezzi d'ingresso in modo che non sia usato lo stesso tipo di biglietti qualora per lo spettacolo successivo venga variato il prezzo di esso.

Ciascuna dotazione di detti biglietti deve essere preventivamente punzonata dai competenti agenti della Società italiana degli autori ed editori.

Inoltre, i biglietti a prezzo ridotto, devono portare impressa la indicazione e la specie della riduzione.

Art. 3. — A decorrere dal 1° febbraio 1936-XIV, le imprese di spettacoli indicate nei precedenti articoli sono altresì obbligate alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni di biglietti di cui sopra, usando un registro per ogni dotazione, conforme al modello allegato al presente decreto.

Le registrazioni di carico devono eseguirsi nello stesso giorno in cui viene effettuato l'acquisto o la punzonatura dei biglietti

Le registrazioni di scarico, invece, devono eseguirsi:

a) a chiusura del bordereau per quei locali che mantengono inalterato, durante la giornata, il prezzo dei singoli biglietti d'ingresso ai vari ordini di posti;

b) non appena terminata la vendita dei biglietti della dotazione utilizzata, e, in ogni caso, prima di porre in vendita i biglietti dell'altra dotazione, per quei locali che, durante la giornata, variano il prezzo dei biglietti d'ingresso.

Le dette registrazioni devono essere vistate giornalmente dal competente rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.

I due libri di carico e scarico di cui trattasi, devono portare le pagine progressivamente numerate, e devono essere preventivamente vidimati dalla Direzione generale della Società italiana autori editori.

I libri in parola non devono portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dal competente rappresentante della Società italiana autori editori.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Movimento biglietti del giorno .... 193..-Anno....

Carico: Bolletta N......

Scarico: Bord. Erario N......

SPECIE DEI BIGLIETTI	Serie	Colore	Numerazione carico		Esistenza alla apertura	Carico nuovo	Carico totale	Scarico	Numerazione carico		Rimanenza
			dal N.	al N.					dal N.	al N.	
Galleria o I	A										
	B										
Poltrona o II	A										
	B										
Platea o III	A										
	B										
Anfiteatro..........	A										
	B										
Palchi	A										
	B										
Ingressi	A										
	B										
Ecc.											
Galleria o I	A										
	B										
Poltrona o II	A										
	B										
Platea o III	A										
	B										
....	A										
	B										
....	A										
	B										
....	A										
	B										
Ecc.											
Galleria o I	A										
	B										
Poltrona o II	A										
	B										
Platea o III	A										
	B										
....	A										
	B										
....	A										
	B										
....	A										
	B										
Ecc.											

(22)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1935-XIV.

Norme concernenti il pagamento della tassa sui trasporti di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Decretano:

Art. 1. — Nel caso in cui la tassa di trasporto, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, sia da corrispondersi a mezzo di marche da bollo a triplice sezione, giusta le norme stabilite dall'art. 5 dello stesso Regio decreto-legge, l'applicazione delle dette marche deve essere fatta come segue:

a) nel caso di trasporti per conto di terzi, la sezione della marca portante la testa della Dea Roma e la dicitura « committente » deve essere applicata sull'esemplare della bolletta di cui all'art. 2 del detto decreto che deve rimanere presso il committente; la sezione portante la effigie Sovrana e la dicitura « vettore » sull'esemplare della bolletta anzidetta che deve rimanere presso la ditta o persona che esegue il trasporto e la terza sezione, portante la figura di un autocarro e la dicitura « destinatario », sul terzo esemplare della bolletta medesima che deve essere affidata all'autista od alla persona responsabile del trasporto, per essere consegnata al destinatario.

L'annullamento delle marche deve essere fatto con la perforazione o con la scritturazione od impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca nei tre esemplari della bolletta;

b) nel caso di trasporto di cose proprie con mezzi propri, la sezione della marca portante la testa della Dea Roma e la dicitura « committente » deve essere applicata sulla bolletta madre del « Registro dei fogli di trasporto » prescritto dall'art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, e le altre due sezioni, aventi le caratteristiche menzionate sopra alla lettera *a*), sulla bolletta figlia di detto registro.

L'annullamento delle marche, anche in questo caso, deve essere effettuato nei modi sopra stabiliti alla lettera *a*).

Art. 2. — Il pagamento delle tasse di trasporto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, tanto quando tale forma di pagamento, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, è facoltativa ovvero obbligatoria, si effettua a favore del conto corrente postale, di cui tutti gli uffici del registro sono già forniti ai fini del pagamento della tassa di scambio.

L'introito della tassa di trasporto pagata mediante versamento in conto corrente postale o con postagiro, a norma delle disposizioni sopra richiamate sarà fatto dagli uffici del registro a mezzo di speciale registro a giornale di carico contraddistinto col n. 102-*ter* conforme all'allegato *A* al decreto del Ministro per le finanze 26 febbraio 1928, n. 41895, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1928, n. 66, senza rilascio di bolletta.

Tale registro giornale dovrà essere adibito esclusivamente per l'introito della tassa di trasporto versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Per ogni altro obbligo degli uffici del registro circa l'introito, le scritturazioni contabili ed il versamento in Tesoreria delle tasse di trasporto versate a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sono da osservarsi le disposizioni impartite con la normale n. 75 inserita nel Bollettino Ufficiale delle Direzioni generali delle tasse sugli affari e del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali per l'anno 1929.

Gli introiti devono essere portati in carico a fine di ogni mese sul « Registro di classificazione mod. 4 » sotto la voce « Tassa sui trasporti di cose con automezzi ».

Art. 3. — Qualora il pagamento della tassa di trasporto a mezzo del servizio dei conti correnti postali venga effettuato a mezzo di postagiro il correntista postale che emette il postagiro deve indicare sulla matrice, sul polizzino ed a tergo del certificato di allibramento del postagiro medesimo la causale del versamento, indicando la natura del tributo (tassa di trasporto) la data ed il numero della bolletta rilasciata a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, quando si tratta di trasporti per conto di terzi ovvero la data ed il numero della corrispondente bolletta del « Registro dei fogli di trasporto » quando si tratta di trasporti di cose proprie con mezzi propri ed in ogni caso il nome del destinatario ed il luogo di destinazione del trasporto, e se si tratta di trasporto per conto terzi ovvero di cose proprie con mezzi propri.

Per tale annotazione potrà essere adottata la seguente formula:

« Tassa di trasporto - Conto terzi (ovvero in proprio) - Bolletta N. . . . del . . . ., alla ditta (ovvero al Sig.) . . . . in . . . . ».

Art. 4. — Quando il pagamento della tassa di trasporto a mezzo del servizio dei conti correnti postali venga effettuato con versamento diretto a favore del conto corrente intestato al competente ufficio del registro, presso un qualsiasi ufficio di posta, il relativo bollettino di versamento deve essere debitamente riempito nelle sue tre parti (certificato di allibramento, bollettino vero e proprio, ricevuta) a cura del versante con indicazione della causale del versamento stesso. La detta causale deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 3 del presente decreto per i versamenti a mezzo di postagiro. Anche per tale annotazione potrà essere adottata la formula indicata nello stesso art. 3.

Art. 5. — I tre esemplari delle bollette che il committente deve rilasciare a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, devono contenere la precisa dimostrazione dell'effettuato pagamento della tassa di trasporto, quando questa venga corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Lo stesso obbligo incombe alle ditte o persone che effettuano trasporti di cose proprie con mezzi propri per quanto riguarda la bolletta madre e figlia del « Registro dei fogli di trasporto » prescritto dall'art. 4 dello stesso Regio decreto-legge citato.

Ciò stante quando il versamento della tassa di trasporto viene effettuato mediante postagiro è obbligatorio apporre su tutti gli esemplari delle accennate bollette gli estremi del postagiro stesso e cioè il numero d'ordine e la data del postagiro, il numero del conto corrente intestato all'emittente e l'ammontare della tassa di trasporto versata.

Per tale annotazione potrà essere adottata la seguente formula:

« Emesso postagiro N. . . . sul conto corrente N. . . . in data . . . . per L. . . . . tassa di trasporto ».

Anche quando il pagamento della tassa di trasporto a mezzo del servizio dei conti correnti postali viene effettuato mediante versamento diretto a favore del conto corrente del competente ufficio del registro, tutti gli esemplari delle bollette sopra richiamati devono del pari contenere la precisa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di trasporto relativa. Su ciascun esemplare delle accennate bollette devono essere riportati pertanto i precisi estremi della ricevuta del bollettino di versamento e cioè: data e ufficio di posta che tale ricevuta ha vistata e bollata; ufficio del registro a favore del quale è stato effettuato il versamento, nonchè l'ammontare della tassa versata.

Per tale annotazione potrà essere usata la seguente formula:

« Tassa di trasporto L. . . . versata sul conto corrente ufficio registro di . . . . giusta ricevuta in data . . . . ufficio di posta di . . . . ».

Il certificato di allibramento o la ricevuta che l'ufficio postale fa pervenire a colui che ha effettuato il pagamento della tassa di trasporto a mezzo del servizio dei conti correnti postali sia con postagiro, sia con versamento diretto, deve unirsi all'esemplare della bolletta che rimane presso il committente, nel caso di trasporti per conto di terzi ed alla bolletta madre del « Registro fogli di trasporto » nel caso di trasporti di cose proprie con mezzi propri.

Art. 6. — Il pagamento della tassa di trasporto a mezzo di postagiro cumulativo settimanale può essere consentito dall'Intendente di finanza alle ditte committenti e alle ditte che effettuano trasporti di cose proprie con mezzi propri che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) che siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non inferiore a L. 20.000;

b) che dimostrino di essere correntiste postali.

Le ditte che intendano avvalersi della forma di pagamento a mezzo di postagiro cumulativo settimanale devono farne domanda in doppio esemplare all'ufficio del registro competente corredata dei documenti atti a dimostrare che essi si trovino nelle condizioni sopraccennate.

L'Intendenza di finanza ha facoltà di consentire il pagamento della tassa di trasporto a mezzo di postagiro cumulativo settimanale anche a ditte ed aziende di notevole entità che, avendo da poco iniziato la propria attività, non siano ancora iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma abbiano pur tuttavia provveduto alla apertura del conto corrente postale.

In tal caso le ditte ed aziende devono unire alla domanda da prodursi all'ufficio del registro una dichiarazione del competente Consiglio provinciale dell'economia attestante che lo sviluppo di affari della ditta richiedente consiglia la concessione della facilitazione del pagamento cumulativo settimanale della tassa di trasporto.

Art. 7. — Le ditte ammesse ad effettuare il pagamento della tassa di trasporto a mezzo di postagiro cumulativo settimanale devono osservare le seguenti norme:

a) tenere un apposito registro-bollette, sul quale devono essere annotati, con rigoroso ordine cronologico, gli estremi delle bollette per le quali il pagamento della tassa di trasporto è effettuato con postagiro cumulativo settimanale, contraddistinguendo ciascuna bolletta con un progressivo numero d'ordine;

Tale registro-bollette deve essere di tracciato conforme all'allegato *A* al presente decreto e le annotazioni vi dovranno essere apposte giusta lo schema medesimo.

Il registro-bollette deve essere entro il 31 gennaio 1936 esibito all'ufficio del registro del distretto, il quale deve numerare ed apporre su ciascuna facciata del registro il proprio visto e il bollo d'ufficio. In calce all'ultima facciata del registro l'ufficio stesso apporrà la seguente dichiarazione:

« Visto il presente registro-bollette per pagamento tassa trasporti che consta di N. . . . pagine debitamente vistate ». Tale dichiarazione deve essere datata e firmata dal titolare dell'ufficio e munita del timbro dell'ufficio medesimo;

b) a fine di ciascuna settimana la ditta che effettua il pagamento a mezzo di postagiro cumulativo settimanale deve riepilogare l'importo delle tasse relative alle bollette emesse ed annotate sul registro-bollette.

L'importo totale delle tasse risultante dal riepilogo settimanale deve essere versato sul conto corrente postale intestato a favore dell'ufficio del registro del distretto, mediante postagiro da emettersi nel giorno di lunedì di ogni settimana.

Tale postagiro deve essere staccato esclusivamente da un apposito blocchetto di 25 esemplari di postagiro (mod. CH 16) che deve servire unicamente per il versamento cumulativo settimanale della tassa di trasporto. Sul polizzino, sulla matrice e al tergo del certificato di allibramento del postagiro deve essere indicata la causale del versamento per la quale potrà essere adottata la seguente formula:

« Tassa di trasporto bollette emesse dal . . . . al . . . . Annotate dal N. . . . al N. . . . Registro bollette ».

Sui tre esemplari delle bollette rilasciate dai committenti a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, come pure sulle bollette madre e figlia del registro dei fogli di trasporto, di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge, la ditta che effettua il pagamento della tassa di trasporto con postagiro cumulativo settimanale deve indicare gli estremi di tale postagiro. Per tale indicazione potrà essere indicata la seguente formula:

« Per L. . . . tassa di trasporto, emesso postagiro cumulativo settimanale N. . . sul conto corrente N. . . in data . . . . . . ».

Gli estremi del postagiro suddetto devono essere anche riportati nell'apposita colonna del registro-bollette a fianco dell'importo complessivo delle tasse di trasporto relative alle operazioni effettuate nella settimana cui il postagiro si riferisce. Per tale annotazione potrà essere usata la seguente formula:

« Emesso postagiro settimanale cumulativo N. . . . sul conto corrente N. . . . . in data . . . . per L. . . . . tassa trasporti ».

Art 8. — Tutti i documenti relativi al pagamento della tassa di trasporto a mezzo del servizio dei conti correnti postali compreso il registro-bollette di cui sopra, devono essere conservati dalle ditte per il periodo di cinque anni. Per quanto riguarda gli obblighi degli uffici del registro in ordine alla riscossione della tassa di trasporto versata a mezzo di postagiro cumulativo settimanale le Intendenze di Finanza e gli uffici stessi devono osservare le norme contenute nella normale 75 del Bollettino Ufficiale delle tasse sugli affari e del Demanio e delle aziende patrimoniali per l'anno 1929 circa il pagamento, con lo stesso mezzo, della tassa di scambio.

Art. 9. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL

ALLEGATO *A*.

Schema del tracciato e delle annotazioni da apporsi sul registro-bollette trasporti per conto terzi (1)

Numero d'ordine del registro	Bolletta		Destinazione e ditta destinataria della merce	Quintali chilometri	Tassa di trasporto dovuta	Estremi del postagiro settimanale
	Data	Numero				
1	28-5-1936	150	A - Genova . . .	20.000	240	
2	28-5-1936	153	B - Bologna . .	15.000	180	
3	30-5-1936	160	C - Spezia . . .	30.000	360	
4	1-6-1936	164	D - Milano . . .	40.000	480	
5	3-6-1936	172	E - Roma. . . .	22.000	264	
					1524	Emesso postagiro settimanale cumulativo N.... sul conto corrente N..... in data 4 giugno 1936 per L. 1524, tassa di trasporto.
6	5-6-1936	180	F - Milano . . .	16.000	192	
7	8-6-1936	191	G - Torino . . .	2.000	24	

(1) Indicare se si tratta di trasporto per conto terzi o di cose proprie con mezzi propri.

(20)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7016	18-6-32	1621	Pola	Cherzan Domenica fu Matteo,	7-3-1864 - Valle d'Istria	Chersano	Prencis Eufemia fu Pietro, moglie; Maria, Pietro, Antonio, Vittorio, figli.
7017	Id.	1620	Id.	Cherzan Matteo di Gregorio. .	21-7-1905 - Valle	Chersano	Civitico Lucia di Antonio, moglie; Nerina, Adelina, figlie.
7018	Id.	1619	Id.	Cherzan Matteo fu Pietro. . .	24-12-1881 - Valle d'Istria	Chersano	Apollonia, Pietro, Antonio, figli.
7019	Id.	2660	Id.	Bozic Giuseppe fu Giovanni. .	19-8-1873 - S. Servolo	Bossi	Bozic Maria fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Maria, Giusto, Servolo, Carlo, figli; Bozic Rosalia di Giovanni, nuora; Rosalia di Carlo, Dario-Carlo, di Carlo, nipoti.
7020	Id.	2650	Id.	Bolcic Giuseppe fu Giovanni. .	13-3-1869 - Bresenza (Erpelle Cosina)	Bolci	Metlica Maria fu Andrea, moglie; Antonio, Giuseppe, figli; Pecar Anna di Giovanni, nuora; ed ai nipoti figli di Giuseppe: Maria, Slavko, Giuseppe, Rosalia.
7021	Id.	2671	Id.	Bususcovich Matteo di Domenico	24-5-1890 - Valle d'Istria	Bosusco	Manzin Caterina fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Domenico, Michela, figli; Domenico fu Giovanni, padre; Maria, sorella.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7022	18-6-32	745	Pola	Grahogna (Grahonja) Giovanni fu Giovanni	5-12-1864 - Ospo (Villa Decani)	Gracogna	Giovanni, Milano, figli; Vodopivec Maria di Antonio e Slavez Giovanna di Giovanni, nuore; Silvestro, Libera, Giordana, Silvana-Alessandra di Giovanni, nipoti.
7023	Id.	2672	Id.	Bususcovich Michele di Domenico	8-5-1881 - Valle d'Istria	Bosusco	Cergna Antonia fu Giorgio, moglie; Antonia, Domenico, figli.
7024	Id.	2674	Id.	Brussich Giovanni fu Giovanni.	12-5-1890 - Valle d'Istria	Brussi	Xillovich Angela fu Matteo, moglie; Bruno, Silvano, figli.
7025	Id.	2665	Id.	Boccatich Giovanni fu Giovanni	25-4-1879 - Valle d'Istria	Boccati	Mitton Maria fu Giuliano, moglie; Fiorina, Jolanda, Giovanni, Quirina, Caterina, figli.
7026	Id.	2670	Id.	Bususcovich Matteo fu Michele	11-3-1902 - Valle d'Istria	Bosusco	Pastrovicchio Eufemia di Giacomo, moglie; Azeglio, Michele, Adriano, figli; Domenico, fratello, Caterina, sorella.
7027	Id.	2669	Id.	Bususcovich Domenico di Domenico	12-12-1876 - Valle d'Istria	Bosusco	Cherzan Domenica fu Matteo, moglie; Isidoro, Celestina, figli.
7028	Id.	2663	Id.	Bozic Servolo fu Giuseppe .	22-5-1896 - S. Servolo	Bossi	Filipich Stefania di Antonio, moglie; Stefania, Antonio, Albino, Maria, Servolo, Dorotea, figli.
7029	Id.	2668	Id.	Braicovich Domenico fu Michele	22-11-1870 - Valle d'Istria	Braico	Barbiera Antonia, fu Domenico, moglie; Apollonia, Maria, Michele, Domenico, Pierina, Antonia, Pietro figli; Anna illeg. Pierina, nipote.
7030	Id.	1553	Id.	Marchesich Giacomo di Antonio	20-1-1894 - Capodistria	Marchesi	Scherlich Margherita fu Matteo, moglie; Giuseppe, Giusto, Emilia, Narciso, figli.
7031	Id.	1529	Id.	Mladossich Antonio di Benedetto	1-10-1901 - Montona	Meladossi	Grossich Ida fu Antonio, moglie; Giulia, Antonio-Benedetto, figli.
7032	Id.	1563	Id.	Marsich Nazario fu Nazario .	4-3-1875 - Capo d'Istria	Marsi	Emilia, sorella.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cambio di titolo del prestito redimibile 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 22.

E' stato presentato, per il cambio con il corrispondente titolo del prestito redimibile 3,50% il certificato di rendita cons. 5% numero 181849 di annue L. 30 intestato a Sottilotta Grazia fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Scappatura Angela, domiciliata a Reggio Calabria.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

(3204) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 23

E' stata chiesta la conversione nel Prestito redimibile 3,50% - 1934, della rendita cons. 5 % n. 84041 di L. 255 annue, intestata a Tesoriero Salvatore di Giovanni, domiciliato in New York.

Essendo stato presentato il relativo certificato di rendita senza il mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio di ricevute.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

(3203) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 503564 di L. 192,50 intestato a Mercadante Laura di Vito, nubile, domiciliata in Palermo, con vincolo d'usufrutto a favore di Inguaggiato Ignazia fu Letterio, nubile, domiciliata a Palermo.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4573) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	148480	136,50	Villa *Candida* di Bernardo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Morfasso (Piacenza)	Villa *Maria* di Bernardo, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	352410 352411	106 — 49 —	Mauroner Giuliano fu *Antonio*, domic. a Firenze	Mauroner Giuliano-*Antonio-Costantino-Carlo* fu *Giovanni-Antonio*, domic. a Firenze.
3,50 % Red. (1934)	438773	77 —	Maffei Facino Mario fu *Evasio-Francesco-Gabriele-Gustavo*, minore sotto la p. p. della madre Mignone Giuseppina-Francesca-Pia fu Giuseppe, vedova Maffei-Facino, domicil. a Firenze	Maffei Facino Mario fu *Gustavo*, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	54746	1.305,50	Duminelli *Irene* fu Francesco, moglie di Fumagalli Carlo, domic. a Milano, vincolata	Duminelli *Anna-Irene* fu Francesco, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	220281	175 —	Duminelli *Irene* di Francesco, moglie di Fumagalli Carlo fu Antonio, domic. a Laveno (Como)	Duminelli *Anna-Irene* di Francesco, moglie ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	357385	339,50	*Tassi* Alessandro fu Pietro, domic. a Rapone (Potenza)	*Tossi* Alessandro fu Pietro, domic. come contro.
Cons. 3,50 % (1916)	696188	38,50	Bernard Margherita fu *Pietro*, nubile, domic. a Pontechianale (Cuneo)	Bernard Margherita fu *Giovanni-Pietro*, nubile, domic. a Pontechianale (Cuneo).
3,50 % Red. (1934)	319809	7 —	*Ferino* Maria Luigia fu Serafino, minore sotto la tutela di Ferino Pasquale fu Serafino, domic. a Villa Castelnuovo (Torino)	*Cresto-Ferino* Maria-Lugia fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	324622	38,50	*Ferino Giuseppina-Luigia* fu Serafino, minore ecc. come la precedente	*Cresto-Ferino Maria-Luigia* fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	430427	850,50	Rinaldi Angiola-Maria, Tomasa, *Rosario* e Vitina fu Vito, minori sotto la p. p. della madre D'Ercole Grazia di Vincenzo, domic. a Celignola (Foggia)	Rinaldi Angiola-Maria, Tommaso, *Rosaria* e Vitina fu Vito, minori ecc. come contro.
»	483063	2.264,50	Rotondo *Maria* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Liotta Rosalia fu Vincenzo, vedova Rotondo, domic. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Liotta Rosalia fu Vincenzo, vedova Rotondo, domic. a Palermo	Rotondo *Rosaria-Maria* fu Raffaele, minore ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Prest. Naz. 5 % »	22566 23255	475 — 105 —	*D'Achille* Giacomo fu *Marlerè*, domic. a New York *D'Achille* Giacomo fu Martire, domic. a New York	*D'Achille* Giacomo fu *Martire*, domic. a New York.
3,50 % Red. (1934)	472123 472124 472125	70 — 70 — 70 —	Rizzo Domenico, Rizzo Margherita, Rizzo Giuseppe, fu Emanuele domiciliato a Catania, con usufrutto a Maddaloni Maria fu Gregorio, vedova Rizzo; domiciliato a Catania.	Rizzo Domenico, Rizzo Margherita, Rizzo Giuseppe, fu Emanuele, *minori sotto la p. p. della madre Maddaloni Maria fu Gregorio ved. Rizzo*, dom. a Catania con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 %	738125 738126	70 — 70 —	Lanteri *Giuseppina* fu Giuseppe, vedova *Santero* Giacomo, domic. a Morignolo frazione del comune di Briga Marittima (Cuneo)	Lanteri *Battistina-Andrietta* fu Giuseppe vedova *Lanteri* Giacomo, domic. come contro.
3,50 % Red. (1934)	407691 407692 407692	140 — 168 — 168 —	Carè Clemente, Carè Claudia, Carè Stefana, fu Stefano domiciliato a Bagolino (Brescia).	Carè Clemente-Giovanna, Carè Claudia-Maria, Carè Stefana, fu Stefano *minori sotto la pp. della madre Fenoli Giovanna fu Andrea, ved. di Carè Stefano*. dom. a Bagolino (Brescia).
»	181607	4.518,50	Nervi Maria, *Adriana*, Livia, Giovanna e Claudio fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Delfrati* Clelia fu Domenico, domic. a Stradella (Pavia)	Nervi Maria-*Giovanna*, Livia, Giovanna e Claudio fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Delfrate* Clelia ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	690001	70 —	Burdin *Luciano* di Beniamino, domic. a Susa (Torino)	Burdin *Mario-Luciano* di Beniamino, domic. a Susa (Torino).
»	555727	35 —	Valz-*Bono* Clelia fu Battista, nubile, domic. a Montesinara (Novara)	Valz-*Gris* Clelia fu Battista, nubile, domic. come contro.
Prestito Naz. 5 %	6425 2086 3480	153 — 139 — 297 —	Valz-Gris Clelia fu *Valz-Bono* Battista, moglie di Valz Gris Giuseppe, domic. a Piedicavallo (Novara)	Valz-Gris Clelia fu Battista, moglie di Valz-Gris Giuseppe, domic. come contro.
3,50 % Red. (1934)	271921	1.228,50	Aloise Renato di Francesco, domic. a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Coscarella Vincenzo fu Arcangelo e Colonnese *Filomena* fu Luigi, domic. a Fiumefreddo Bruzio e nel caso di premorienza del titolare senza discendenti legittimi, il capitale nominale della presente rendita va devoluto ai detti coniugi usufruttuari e per intero al superstite di essi	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Coscarella Vincenzo fu Arcangelo e Colonnese *Candida fu Luigi* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	115687 133361	35 — 245 —	Bossi *Aroldo* di Felice, minore sotto la p. p. del padre domic. a Brusasco (Torino), nella 1ª rendita e domiciliato a Torino nella 2ª rendita	Bossi *Luigi-Aroldo* di Felice, minore ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	67774	108,50	Zanoni Lucia e Augusta fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Mari Medina fu Augusto, vedova Zanoni, domic. a Concordia (Modena)	Zanoni Lucia e Augusta fu *Ausonio*, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	685722	14 —	Nicolai *Antonio* fu Martino, domic. a San Tommaso (Belluno), ipotecata	Nicolai *Pietro-Antonio* fu Martino, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6114)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 21)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di esercizio 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	6898	59,50	*Biancucci Federico* di Cesare, dom. a New York.	*Bianucci Federigo* di Cesare, dom. a New York.
»	298474	28 —	*Risso* Margherita fu Alfonso, minore sotto la tutela di Melchionda Pietro di Luigi, dom. a Montecorvino Rovella (Salerno).	*Pizza* Margherita fu Alfonso, minore ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	397744 506444 735455	70 — 35 — 35 —	Boggio *Ermelinda* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mezzana Mortigliengo (Novara).	Boggio *Caterina-Ermelinda-Delfina* fu Giuseppe, nubile dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	310165	52,50	*Sfavara* Rosina fu Michele, minore sotto la tutela di Garufi Giuseppe fu Onofrio, dom. a Messina.	*Sfravara* Rosina fu Michele minore ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	27897	100 —	Fiorenza *Maria Rosa* fu Paolo, nubile, dom. a Nicosia (Catania).	Fiorenza *Rosa* fu Paolo, nubile, dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	142580	350 —	Ulini Angelo fu Uberto, dom. a Genova; con usuf. vital. a Montano *Luisa* fu Marco, ved. Ulini, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Montano *Maria-Luigia* fu Marco, ved. ecc. come contro.
» »	400273 400274	105 — 105 —	Gelpi Giacomo } Gelpi Margherita } fu *Nicola* minori sotto la p. p. della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).	Gelpi Giacomo *Vettorio* } Gelpi Margherita } fu *Giacomo o Giacomo-Nicola*, minori sotto la p. p. della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Giacomo o Giacomo-Nicola*, dom. come contro.
»	59885	73,50	Sarto *Vincenzo* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Nardino Giovanna di Vincenzo, moglie in seconde nozze di Salvatore De Letteriis, dom. a Sansevero (Foggia).	Sarto *Maria-Vincenza* fu Luigi, minore ecc., come contro.
Prestito Naz. 5 %	35209	125 —	Sorge *Antonio* fu Bertrando, minore sotto la p. p. della madre Zecca Addolorata fu Rocco, ved. di Sorge Bertrando, dom. a Ugento (Lecce).	Sorge *Luigi-Marco-Antonio-Rosario* fu Bertrando, minore ecc. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	71798	94,50	Accusani Paola di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria), con usuf. ad Accusani *Maria* fu Giovanni Battista, nubile, dom. ad Acqui.	Intestata come contro; con usuf. ad Accusani *Marianna-Camilla-Carlotta* fu Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
Prestito Naz. 5 %	25736	200 —	Gambirasio *Luigia* fu Giacomo, nubile, dom. a Bergamo.	Gambirasio *Teresa Luigia* fu Giacomo, nubile, dom. a Bergamo.
3,50 % Redim. (1934)	14072	350 —	Mattei Erminia fu Giuseppe, nubile, dom. a Mestre (Venezia): con usuf. a Fabris *Teresa* fu Girolamo, moglie di Zuanelli Artidoro dom. a Mestre (Venezia).	Intestata come contro con usuf. a Fabris *Maria comunemente detta Teresa* fu Girolamo, moglie, ecc. come contro.
»	164601	21.000—	*Grossi Luisa* fu Pietro moglie di Cardone Luigi, dom. a Napoli, vincolata.	*Grosso Luigia* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906) » » » » » »	571082 571086 571083 571087 571084 571088 571085 571089	126 — 42 — 126 — 42 — 126 — 42 — 126 — 42 —	Drisaldi Maria } Drisaldi Elisa } Drisaldi Alessandrina } Drisaldi Luigia } fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Damiani *Guglielma* dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia). Le rendite 2ª, 4ª, 6ª e 8ª sono con usuf. a Damiani *Guglielma* fu Pietro, dom. come sopra.	Drisaldi Maria } Drisaldi Elisa } Drisaldi Alessandrina } Drisaldi Luigia } fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Damiani *Maria-Teresa-Guglielma*, domiciliata come contro. Le rendite 2ª, 4ª, 6ª e 8ª sono con usuf. a Damiani *Maria-Teresa-Guglielma* fu Pietro, dom come contro.
3,50 % Redim. (1934)	210566	147 —	Benedetti *Angela* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Benedetti *Maria detta Angela* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	839547	122,50	Eredi indivisi di Morgante Ercole fu Leonardo, dom. a S. Romano Garfagnana (Lucca), con usuf. a *Satti* Maria fu Giovanni, ved. Morganti.	Intestata come contro; con usuf. a *Sarti* Maria-*Rosaria* fu Giovanni, ved. Morganti.
»	817878	168 —	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Boniperti Carolina fu Francesco ved. Callerio, dom. a Novara. Con usuf. a Callerio *Luigi* fu Gaudenzio	Intestata come contro; con usuf. a Callerio *Domenico Pietro-Luigi* fu Gaudenzio.
3,50 % Redim. (1934)	320166	2.520 —	Caloia *Aida* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre, Moccia Concetta, ved. Caloia, dom. a Napoli.	Caloia *Ida* fu Michelangelo, minore ecc. come contro.
»	191303	556,50	Moscardini *Gino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Berselli Teresina fu Giuseppe, ved. Moscardini, dom. a Modena, eredi indivisi del padre.	Moscardini *Igino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	429896	49 —	Rescigno *Antonio* fu Damiano, dom. a Castel San Giorgio (Salerno).	Rescigno *Antonino* fu Damiano, dom. come contro.
»	372991	105 —	Martinet *Caterina* di Giovanni Matteo, minore sotto la tutela dell'ava paterna Gerthoux Maria-Caterina fu Bernardo, ved. di Martinet Giovanni Chiaffredo, dom. a Ponte Chianale (Cuneo).	Martinet-*Maria-Caterina* di Giovanni Matteo, minor ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7558)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 7/1935 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 agosto 1932	Hartmann Georg a Arfeld (Germania).	Estensore per scarpe su spirale mobile (modello).	12591
26 gennaio 1934	Sanlorenzo Natale a Torino.	Dispositivo per l'apertura e la chiusura del coperchio dei recipienti trasportabili (modello).	12592
12 » »	Chinaglia Dino a Belluno.	Riduttore di tensione per apparecchi radio e simili (modello).	12593
31 » »	Paoli Ruggero a Firenze.	Gratella con rete d'acciaio che diviene incandescente al contatto della fiamma, per l'arrostimento di carne, pane e simili (modello).	12594
28 marzo »	Arlotti Icilio a Milano.	Reggigomitolo da appendersi al polso di chi esegue un lavoro a maglia (modello).	12595
19 aprile »	Di Giovanni Guido a Palermo.	Panca di legno con gradini rientranti (modello).	12596
7 » »	Borriero Giuseppe a Azzate (Varese).	Fibbia di galatite e spina metallica a pressione su foro. (modello).	12597
2 giugno »	Rob. Tummler a Dobeln, Sa. (Germania).	Maniglia per mobili di metallo con applicazione di celluloide (modello)	12598
18 » »	S. V. A. Z. - Società Vendita Apparecchi Zeta a Milano.	Saldatoio a gas con regolatore d'aria (modello).	12599
18 » »	S. V. A. Z. - Società Vendita Apparecchi Zeta a Milano.	Bruciatore industriale smontabile a gas di benzina, petrolio ed a nafta (modello).	12600
12 luglio »	O. M. U. T. - Officine Meccaniche Utensilerie Tecniche a Milano.	Madrevite per filettare tubi (modello).	12601
28 » »	Soc. An. Saturatori Esperia a Milano.	Apparecchio per gasare acque per la preparazione di bevande (modello).	12602
14 » »	Pezzato Giuseppe a Padova.	Cucina economica a legna o carbone (modello).	12603
3 ottobre »	Ditta: Seneci Pietro & Figli a Lumezzane S. S. (Brescia).	Servizio di posate, cucchiaio e forchetta, in stile 900, (modello).	12604
20 » »	Pasotti Pietro (detto Tea) a Lumezzane S. Apollonio (Brescia).	Servizio di posate in stile moderno (modello).	12605
13 » »	Monni Pietro a Roma.	Disegno a rombi per gioco di calcio da tavolo da eseguirsi mediante dischetti o simili collocati in determinati vertici (disegno).	12606
5 novembre »	Negri Giuseppe a Monza (Milano).	Buratto sfarinatore a pulsazione centrifuga tangenziale (modello).	12607
27 » »	Giacometti Giuseppe a Milano.	Sistema di ancoraggio di assicelle con strato di asfalto per pavimentazioni in legno su malta (modello).	12608
27 » »	Campidoglio Livio e Fiochi Francesco a Milano.	Porta-fanale per biciclette o simili (modello).	12609
8 » »	Veduti Martino a Torino.	Borsa combinata con sottomani munita su tre lati di cerneria-lampo, il cui cursore è fissato alla serratura della borsa stessa (modello).	12610
26 » »	Lemmi Mario a Bologna.	Busta igienica per tovagliolo (modello).	12611
20 dicembre »	Di Domenico Ugo a Roma.	Clava di segnalazione per metropolitani (modello).	12612
15 » »	Reisinger Stefanie a Vienna.	Lumino di cera da chiesa (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 16 giugno 1934).	12613
19 » »	Bianconcini Amedeo a Bologna.	Cilindro porta-penne, matite e gomme con tavola pitagorica (modello).	12614
29 » »	Pasquini Temistocle, detto Tito a Bologna.	Apparecchio per riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni fotografiche (modello).	12615
17 » »	Bettiol Luigi Gino a Giavera di Arcade (Treviso).	Rubinetto di distribuzione per liquidi (modello).	12616
26 novembre »	Guardia Mario a Verona.	Capsula di chiusura per borsa da ghiaccio (modello).	12617
3 gennaio 1935	Sassi Francesco & Figli a Milano.	Maniglia per finestre (modello).	12618
5 » »	F.lli Scandalli a Camerano (Ancona).	Placca traforata a raggiera, in un sol pezzo per coprire le voci delle fisarmoniche (modello).	12619
17 » »	Zamara Pilade a Milano.	Dispositivo di regolazione delle condotte di liquidi evitante i colpi d'ariete specialmente per rubinetti funzionanti con valvola di ritegno (modello).	12620
26 » »	S. A. I. Cristall a Sesto S. Giovanni (Milano).	Bottiglia per acque gassose, liquori e simili (modello).	12621
5 febbraio »	Colombet Fois & C. - S. A. a Saint-Etienne (Francia).	Disegno di stoffa con velluto rigato in cellophane.	12622
8 gennaio »	Rossit Leopoldo a Trieste.	Dispositivo per l'insegnamento del calcolo elementare (modello).	12623
29 » »	Doria Giuseppe a Verona.	Bottiglia in vetro atta a contenere liquidi vischiosi (modello).	12624
15 febbraio »	S. A. Scipione Innocenti a Bologna.	Morsettiera per giunzione cavi elettrici (modello).	12625
16 » »	Fratelli Santini a Ferrara.	Fornello ad alcool (modello).	12626
19 » »	Costantini Innocenzo a Roma.	Travetto diviso per solai (modello).	12627
20 » »	Costantini Innocenzo a Roma.	Tavellone diviso per solai (modello).	12628
21 » »	Costantini Innocenzo a Roma.	Solaio a lastra piana e curva (modello).	12629
22 » »	Costantini Innocenzo a Roma.	Volterannee o pignatte per solai (modello).	12630
23 » »	Costantini Innocenzo a Roma.	Blocco per muratura (modello).	12631
23 » »	S. A. Perugina Cioccolato e Confetture a Perugia.	Uovo di cioccolato raffigurante un anatrottolo che sporge in parte dall'uovo stesso (modello).	12632
25 » »	Costantini Innocenzo a Roma.	Pensilina ferroviaria (modello).	12633
4 marzo »	Schriftguss A. G. vorm Brüder Butter a Dresda (Germania).	Carattere tipografico (disegno).	12634
4 » »	Belloni Angelo a Villa Faggioni, S. Bartolomeo (La Spezia).	Collare di gomma per vestito da palombari (modello).	12635
11 » »	Piscicelli Taeggi Marcello a Roma.	Imballaggio metallico a tenuta stagna per panettoni (modello).	12636

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 marzo 1935	W. Pearce & Co. (Northampton) Ltd. a Northampton (Gran Bretagna).	Foglio di pelle conciata (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 13 novembre 1934).	12637
16 » »	Vayra Mario a Ferrara.	Dosatore di zucchero (modello).	12638
18 » »	Huber Aleardo a Roma.	Scatola per borotalco con coperchio al quale è attaccato, nella facciata interna, un piumino (modello).	12639
6 febbraio »	F.lli Ferdinando ed Augusto Michelin a S. Lucia di Piave (Treviso).	Lucchetto per bicicletta combinato con fanalino (modello).	12640
7 » »	Ditta: Dott. Ing. Ugo Pollice a Milano.	Apparecchio illuminante (modello).	12641
7 » »	Gianetti Giulio di Gaetano a Saronno (Varese).	Tamburo per ruota d'automobile con fascia di frenatura in ghisa centrifugata (modello).	12642
7 » »	Gianetti Giulio di Gaetano a Saronno (Varese).	Tamburo per ruota d'automobile con fascia di frenatura in ghisa centrifugata (modello).	12643
7 » »	Gianetti Giulio di Gaetano a Saronno (Varese).	Tamburo per ruota d'automobile con fascia di frenatura in ghisa centrifugata (modello).	12644
7 » »	Pozzato Gerolamo a Varese.	Netta piedi in metallo (modello).	12645
8 » »	Brusa Natale a Milano.	Apparecchio per la speratura multipla di uova (modello).	12646
8 » »	Grünberger & Co. a Vienna.	Nastro per orologio da polso (modello).	12647
11 » »	Ditta: S. Mamoli & C. a Milano.	Gruppo per bagno con doccia a braccio flessibile e supporto a forcella per la stessa (modello).	12648
13 » »	Camesasca Umberto a Milano.	Portagomitolo da appendere al polso (modello).	12649
14 » »	Ditta Benzogas di Roberto De Matthaeis a Milano.	Generatore di gas di benzina (modello).	12650
16 » »	Garchey Louis Antoine a Parigi.	Acquaio-scarico (modello).	12651
16 » »	Garchey Louis Antoine a Parigi.	Acquaio-scarico (modello).	12652
18 » »	Ottonameria Lecchese a Lecco (Como).	Lampada da tavolo (modello).	12653
23 » »	Stoppani Carlo a Gazzada Schianno (Varese).	Dispositivo per proteggere i ciclisti dalla pioggia (modello).	12654
23 » »	S. A. Linificio e Canapificio Nazionale a Milano.	Disco-diaframma in tessuto diagonale a spina pesce, di cordicella di canapa con bordo ricambiabile, per presse di olive, semi oleosi, vinacce e simili (modello).	12655
28 » »	Silvani Giuseppe a Milano.	Bocchetta per allacciare tubi a imboccature di rubinetti e simili (modello).	12656
4 marzo »	Ditta: R. Radaelli a Milano.	Ghiacciaia (modello).	12657
4 » »	Società Ceramica Richard-Ginori a Milano.	Pietrino stradale in porcellana (modello).	12658
4 » »	Ditta: Colombo & C. a Milano.	Letto in ferro stile barocco (modello).	12659
5 » »	Giudici Amedeo e Maggi Cirillo a Milano.	Mattone in bitume per riempire i fianchi delle rotaie (modello).	12660
6 » »	Società Anonima Bloch & C., a Milano.	Scatola per conservare ed esporre in vendita le calze od altro, munita di coperchio a chiusura automatica (modello).	12661
7 » »	S.I.L.C.A. Società Anonima - Società Italiana Lavorazione Celluloide Affini, a Milano.	Fanalino per illuminazione posteriore per cicli e motocicli (modello).	12662
8 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Calza da tennis lunga con anello di gomma cucito internamente con macchina diversa dalla immagliatrice (modello).	12663
8 » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Calza da tennis lunga con anello di gomma cucito internamente con macchina diversa dalla immagliatrice (modello).	12664
9 » »	Ditta Raffaele Giordani, a Bologna.	Carrozzina per bambini (modello).	12665
11 » »	Ditta Arnaldo Castelli, a Milano.	Sfera di cristallo rappresentante un mappamondo oppure la volta celeste, oppure altre rappresentazioni di distribuzioni geografiche (modello).	12666
12 » »	Gibili Società Anonima Manifattura Prodotti Gomma, a Vigevano (Pavia).	Calzatura di gomma e tela per uomo (modello).	12667
12 » »	Gibili Società Anonima Manifattura Prodotti Gomma, a Vigevano (Pavia).	Sandalo per donna con nastri incrociati (modello).	12668
12 » »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Fort Dunlop, Erdington Birmingham (G. Bret.).	Cerchione di gomma per ruota di veicolo (disegno). — (Rivendicazione di priorità dal 23 ottobre 1934).	12669
12 » »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Fort Dunlop, Erdington Birmingham (G. Bret.).	Cerchione di gomma per ruota di veicolo (disegno). — (Rivendicazione di priorità dal 22 novembre 1934).	12670
12 » »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Fort Dunlop, Erdington Birmingham (G. Bret.).	Cerchione di gomma per ruota di veicolo (disegno). — (Rivendicazione di priorità dal 28 novembre 1934).	12671
12 » »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Fort Dunlop, Erdington Birmingham (G. Bret.).	Cerchione di gomma per ruote di veicolo (disegno). — (Rivendicazione di priorità dal 28 dicembre 1934).	12672
13 » »	Petrali Mario, a Milano.	Tabellina indicatrice per le accuse al giuoco del « Bridge » (disegno).	12673
8 febbraio »	Caviglietto Giuseppe e Caviglietto Ernesto, a Leyni (Torino).	Armatura metallica per l'attacco ad un sopporto qualsiasi di vasi in vetro porta-dolci (modello).	12674
8 » »	The Borg & Beck Company, a Chicago (S.U.A.).	Coperchio-custodia per innesti a frizione (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 9 agosto 1934).	12675
8 » »	The Borg & Beck Company, a Chicago (S.U.A.).	Leva di comando per innesti a frizione (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 9 agosto 1934).	12676
8 » »	The Borg & Beck Company, a Chicago (S.U.A.).	Chiavarda ad occhio per articolazione leve di comando di innesto a frizione (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 9 agosto 1934).	12677
12 » »	Lualdi Mario, a Torino.	Carrozzeria a berlina aerodinamica per autoveicoli (modello).	12678
12 » »	Bertoldo Mario, a Forno Canavese (Torino).	Trave in ferro stampato, per telaio di motociclo (modello).	12679
13 » »	Fratelli Nieddu, a Torino.	Dentatura per ingranaggi a catena (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 13 agosto 1934).	12680
19 » »	Vacchino Giuseppe, a Torino.	Dispositivo a tamburo di sopporto e di avvolgimento per carte murali in genere (modello).	12681
19 » »	Società Anonima S.A.V.A.R.A., a Torino.	Dispositivo per la rapida applicazione di un cricco di sollevamento ad un autoveicolo (modello).	12682
21 » »	Grasso Aurelio di Giovanni, ad Asti (Alessandria).	Sbucciatore di agrumi (modello).	12683
23 » »	Società Esercizi Industrie Vinicole Italiane « S.E.I.V.I. » E. Martinazzi & C.o, a Torino.	Bottiglia per liquori (modello).	12684

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 febbraio 1935	Società Esercizi Industrie Vinicole Italiane « S.E.I.V.I. » E. Martinazzi & C.o, a Torino.	Bottiglia per liquori (modello).	12685
28 » »	La Serie Società Anonima, a Torino.	Ponticello per sopporto di freno al cerchio di velocipede (modello).	12686
1 marzo »	Perazio Giovanni, ad Andorno Micca (Vercelli).	Dispositivo per l'agganciamento e la messa in tensione delle catene antisdrucciolevoli per ruote di autoveicoli (modello).	12687
9 » »	Lancia & Co. Fabbrica Automobili Torino - Società Anonima, a Torino.	Carrozzeria chiusa per vettura automobile (modello).	12688
1 febbraio »	Malaguti Bruno, a Bologna.	Distributore automatico di pacchetti, a moneta (modello).	12689
25 » »	Vacchi Vincenzo, a Bologna.	Segnapane (modello).	12690
1 marzo »	Martini Augusto, a Imola.	Cambio semi automatico di velocità per biciclette di ogni tipo (modello).	12691
2 » »	Toschi Armando, a Bologna.	Custodia per lo scontrino dei bolli da bicicletta, da applicare ad un tubo del telaio od al manubrio (modello).	12692
2 » »	Babini Guido, a Bologna.	Clipper per astucci tipo zero (modello).	12693
2 » »	Babini Guido, a Bologna.	Maniglia per vaschette di cucine economiche (modello).	12694
2 » »	Terminali Federico, a Ferrara.	Fornello a carbone in lamiera (modello).	12695
11 » »	Casadio Armando, a Bologna.	Ferro profilato speciale (modello).	12696
11 » »	Angelini Ottavio, a S. Pietro in Casale (Bologna).	Cambio di velocità per biciclette (modello).	12697
1 » »	Zaccagnini Alberto e Luti Gualtiero, a Firenze.	Tendi scarpa (modello).	12698
1 » »	Ditta A. & M. Fratelli Manzuoli, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Barattolo cilindrico in alluminio da contenenza, presentazione, vendita e conservazione di cera per pavimenti e mobili, con coperchio a vite (modello).	12699
18 febbraio »	Becchino Ermete, a Genova.	Vasetto di vetro a forma di pugno atto a contenere pomate profumate (modello).	12700
27 » »	Ditta Fratelli Lombardo, a Genova	Porta siringa per fare automaticamente iniezioni ipodermiche (modello).	12701
12 marzo »	Garbarino Domenico e Rovegno Paolo, a Tribogna (Genova).	Dispositivo per spazzare e raccogliere immondizie dalle strade a movimento automatico ed a traino qualsiasi (modello).	12702
12 » »	Garbarino Domenico e Rovegno Paolo, a Tribogna (Genova).	Dispositivo meccanico per spazzare e raccogliere immondizie dalle strade direttamente accoppiato ad un sistema di traino meccanico (modello).	12703
31 gennaio »	Di Maggio Giovanni, a Palermo.	Apparecchio di ferro per bersaglio scompárente all'urto del proiettile, a caduta anteriore (modello).	12704
2 marzo »	Ditta E. Passero di G. Chiesa, a Udine.	Ventaglio di cartone (modello).	12705
23 » »	F.A.D.A. Industria per la Lavorazione del Legno, ad Asiago (Vicenza).	Pezzo d'angolo metallico per vassoio (modello).	12706
29 » »	S. A. Giov. & F.lli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.	Sacchetto per dolciumi (modello).	12707
4 aprile »	Lanzoni Umberto, a Tripoli.	Tavolo per il gioco delle palline con ostacoli (modello).	12708
14 » »	Terminali Federico, a Ferrara	Fornello ad alcool, con serbatoio circolare (modello).	12709
15 » »	Marozzi Riccardo, a Bologna	Bruciatore di olio combustibile a miscela di vapore ed aria, a cannocchiale registrabile (modello).	12710

Roma, lì 7 novembre 1935-XIV

p. *Il direttore* P. Bises

Errata corrige. — Nell'elenco n. 5/1935 degli attestati di privativa per modelli di fabbrica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1935 n. 242, il numero 12490, dell'attestato della Soc. An. Carlo De Micheli di E. devesi invece leggere 12489 e il n. 12489 dell'attestato della Ditta Saccomanno e Palau, devesi invece leggere 12490.

(54)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.